



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.10.2021;

letto il piano del consumatore proposto da BONELLO Nicola;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Antonio Asaro, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 L. 3/2012 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

ritenuto che la documentazione allegata dal debitore può ritenersi completa ed attendibile;

vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;

considerato che in sede di conversione (art. 4 *ter* della legge 176/2020) sono state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;

ritenuto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 *ter* della legge 176/2020 debbano applicarsi al presente procedimento, successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 137/2020;

rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore, è richiesto (art. 7 comma 2, lett. d-*ter* della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione prevede una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;

considerato che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero



eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasentato l'irragionevolezza;

ritenuto che appare contrario alla *ratio* della norma, così come modificata, limitare l'accesso alla procedura del piano del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili;

ritenuto che, per non restringere eccessivamente la portata della Legge n. 3/2012 ed al contempo salvaguardare gli interessi del ceto dei creditori, occorre incentrare l'esame della meritevolezza del debitore sull'indebitamento iniziale (verificando il rapporto rata/reddito al momento della contrazione del debito) e poi sui motivi che abbiano indotto il consumatore a contrarre ulteriori debiti;

considerato che nel caso di specie risulta che il ricorrente, successivamente alla contrazione del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare avvenuto nel 2007, abbia contratto diversi finanziamenti, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2018, e che il rapporto rata/reddito sia diventato squilibrato a far data dall'anno 2016;

considerato che lo stipendio medio mensile del ricorrente è pari ad euro 1.800,00 circa;

ritenuto che la valutazione di meritevolezza del debitore si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di inadempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti;

ritenuto che nel caso che ci occupa, anche sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità del piano;

ritenuto, invero, che dall'esame dello "storico del sovraindebitamento" come descritto dal gestore della crisi, risulta che il rapporto rata del debito/reddito mensile, non fosse squilibrato sino all'anno 2016, data in cui l'importo disponibile del reddito mensile, al netto delle rate dovute, era ancora sufficiente al soddisfacimento delle proprie esigenze di mantenimento e di quelle della di lui famiglia;

ritenuto che occorre tenere conto anche delle ragioni che abbiano indotto il debitore a contrarre i finanziamenti;

considerato che per effetto della separazione personale dalla moglie, omologata il 04.10.2013, il ricorrente subiva un impoverimento, da intendersi come contrazione delle proprie disponibilità reddituali dovuta all'aumento delle spese mensili, in quanto destinatario dell'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre che del 50% delle spese straordinarie;



considerato che la casa coniugale veniva assegnata alla moglie per coabitare con la figlia e che, venuto meno il *menage* familiare, il BONELLO si ritrovava a dover pagare interamente la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 684,00; ritenuto verosimile che i finanziamenti successivi alla separazione personale dalla moglie siano stati contratti dal ricorrente per far fronte alle sue esigenze di vita personale, esigenze che lo stesso non riusciva più a soddisfare interamente con i redditi residuati all'esito della separazione dalla moglie;

ritenuto che due dei finanziamenti conclusi a far data dal 2016 sono stati contratti per estinguere pregresse esposizioni debitorie;

ritenuto che sino all'anno 2019 (anno in cui decedevano i di lui genitori) il ricorrente poteva contare sull'aiuto economico di questi ultimi, presso la cui abitazione si era trasferito a vivere dopo la separazione;

considerato, pertanto, che sino a quella data il ricorrente ha ragionevolmente ritenuto di poter fare affidamento anche sui redditi dei di lui genitori, ai fini del pagamento dei debiti contratti;

ritenuto che l'imprudenza manifestata dal debitore nell'assumere debiti superiori alle proprie capacità di rimborso non abbia in ogni caso rasentato l'irragionevolezza;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, può escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a colpa grave del debitore;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 174.925,47, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Mutuo ipotecario immobiliare del 19.10.2010, contratto con UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK s.p.a., pari ad € 130.597,71;
- Finanziamento chirografario contratto con Unicredit s.p.a. nel settembre del 2016, pari ad € 7.410,00;
- Finanziamento chirografario contratto con Unicredit s.p.a. nel luglio del 2017, pari ad € 6.663,70 (per il quale è prevista la cessione del quinto dello stipendio);
- Finanziamento chirografario contratto con S.CO.D.RE. ar.l. nel mese di aprile del 2018, pari ad € 24.061,45 (per il quale è prevista delega di pagamento);
- Debito verso il Condominio Palazzo via Elena 76-92 Caltanissetta, pari ad € 2.066,78;
- Debito verso il Condominio Palazzo Giordano via dei Mille 19-25-35, pari ad € 306,00;
- Debito verso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 353,00;
- Debito verso Riscossione Sicilia s.p.a., pari ad € 178,08;
- Debito verso la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia, pari ad € 968,25;



- Debito verso il Comune di Caltanissetta, pari ad € 658,50;
- Debito verso il Comune di San Cataldo, pari ad € 12,00;
- Debito verso La Marca Loredana, pari ad € 1.650,00;

rilevato che è stato concordato un compenso per l'OCC, pari ad € 11.925,50, nonché un compenso per il difensore pari ad 1.000,00;

ritenuto che, quanto al soddisfacimento del debito verso la S.CO.D.RE. ar.l., è intervenuta - il 14.06.2021 - una scrittura privata tra il debitore Bonello Nicola, il di lui fratello Bonello Massimo e la società creditrice, in forza della quale i fratelli Bonello si sono impegnati a trasferire alla S.CO.D.RE. a r.l. la piena proprietà del garage sito in Caltanissetta, via dei Mille n. 25, identificato in catasto al foglio 120, part. 105, sub 5, con oneri di trasferimento a carico della società acquirente, in cambio della accettazione di detta assegnazione a saldo e stralcio dell'intero credito vantato da quest'ultima;

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente il credito prededucibile (compenso spettante all'OCC) in n. 52 rate mensili a far data dal 22.06.2022 e il creditore privilegiato UNICREDIT in ventidue anni e quattro mesi, con rate mensili da pagare a far data dalla omologazione del piano (stimata per il mese di ottobre 2021);

rilevato che è previsto il pagamento integrale del debito verso LA MARCA Loredana, ex moglie del ricorrente, per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto alla figlia, in n. 9 rate mensili a far data dalla omologazione del piano;

rilevato che è altresì previsto il pagamento integrale dei debiti verso Riscossione Sicilia s.p.a., Agenzia delle Entrate, Regione Sicilia - Assessorato dell'Economia, Comune di Caltanissetta e Comune di San Cataldo, mediante il pagamento di rate mensili consecutive a far data dal 12.09.2026 e sino al 12.08.2027;

rilevato che è previsto il pagamento integrale del difensore che assiste il ricorrente, mediante il versamento di n. 5 rate mensili a far data dal 12.09.2017;

rilevato, infine, che il ricorrente ha proposto di soddisfare i creditori chirografari in misura pari al 20% del loro credito, mediante la corresponsione di rate mensili da pagare a far data dal 12.02.2028 e sino al 12.07.2029;

considerato che il ricorrente assolverà all'impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori il proprio reddito da lavoro (ammontante in media ad € 1.800,00 mensili) e trattenendo per sé la somma occorrente al soddisfacimento delle esigenze di vita sue e della di lui famiglia;

ritenuto che la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno, previsto dall'art. 8 comma 4 L. 3/2012, è ammessa purché sia data ai titolari dei crediti privilegiati la possibilità



di esprimersi in merito alla proposta del debitore istante, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento (così Cassazione, ordinanza n. 17391 del 20.08.2020); considerato che, nel caso di specie, i titolari dei crediti privilegiati, debitamente informati, nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla proposta di piano del consumatore avanzata da BONELLO Nicola;

ritenuto che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale del debitore;

considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuta ammissibile la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, giusta disposizione di cui al nuovo art. 8 comma 1 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria come evincibile dalla relazione particolareggiata del professionista, le cui conclusioni vanno condivise;

ritenuto in ogni caso che nessuno dei creditori ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, in ragione dell'età del proponente (54 anni) e considerato che trattasi di dipendente pubblico il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano (pari a complessivi ventidue anni e quattro mesi per l'estinzione del mutuo ipotecario e a sette anni e dieci mesi per il pagamento degli altri debiti) può reputarsi ragionevole;

considerato che il piano di ammortamento originario relativo al contratto di mutuo ipotecario prevedeva il pagamento di rate mensili sino al mese di ottobre 2037;

ritenuto, pertanto, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare ragionevolmente gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, conclusivamente, che la proposta di piano può essere omologata e che va demandata al professionista nominato, avv. Antonio Asaro, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da Bonello Nicola, nato a Caltanissetta il 27.07.1967;

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Antonio Asaro, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;



dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia, a cura del professionista;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile oggetto di cessione al creditore S.CO.D.RE. a r.l. (garage sito in Caltanissetta, via dei Mille n. 25, identificato in catasto al foglio 120, part. 105, sub 5);

inibisce a BONELLO Nicola la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sullo stipendio del ricorrente in relazione alla cessione del quinto dello stipendio e/o alla delega di pagamento;

dispone che le spese del procedimento restino a carico del ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 14.10.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

